

Statuto della Fondazione "Centro di Studi Alfieriani."

Articolo 1. La Fondazione "Centro di Studi Alfieriani".

1. E' costituita ai sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n.419 la Fondazione "Centro di Studi Alfieriani" quale persona giuridica di diritto privato per trasformazione del Centro Nazionale di Studi Alfieriani, istituito con R.D.L. 5 novembre 1937 n.2021, subentrando in continuità di esso negli scopi e nei rapporti giuridici. ←

2. La sede della Fondazione è in Asti - Casa d' Alfieri.

Articolo 2. Lo scopo della Fondazione. Le attività a tal fine previste.

1. Scopo della Fondazione "Centro di Studi Alfieriani" è quello di promuovere e coordinare gli studi e le ricerche intorno alla vita e alle opere di Vittorio Alfieri, alla sua epoca ed a quelle successive comunque influenzate dal suo retaggio, ai movimenti storici, culturali e politici che a lui si riferiscono.

2. A tal fine la Fondazione provvede: alla edizione nazionale delle opere di Vittorio Alfieri anche con il continuo aggiornamento di essa mediante la considerazione e l'inserimento di documenti originali prima non rilevati o non conosciuti, e mediante l'apporto dei nuovi contributi della critica; ad altre edizioni anche minori per soddisfare esigenze divulgative; alla raccolta ed alla conservazione nella Casa d'Alfieri di autografi, libri, cimeli; alla conservazione ordinata delle iconografie alfieriane; alla formazione e all'aggiornamento di una biblioteca come centro di informazione per gli studiosi della vita e delle opere di Alfieri; alla pubblicazione di monografie critiche e comunque di testi ritenuti utili per la conoscenza non solo della vita e delle opere di Alfieri, ma anche degli orientamenti di pensiero in ordine ad esse; alla collaborazione in relazione a progetti di rappresentazione del Teatro Alfieriano per assicurare

Memoria
la M
Fondazione
criteri di rigore interpretativo; alla apertura al pubblico della Casa d'Alfieri con la mostra delle edizioni delle opere, dei documenti e dei cimeli ed in genere di quanto conservato ed ordinato.

Articolo 3. *Le fonti normative per la vita e l'attività della Fondazione.*

1. La vita e l'attività della Fondazione sono regolate, oltre che dalle norme di legge obbligatorie o non contrastanti con quelle specifiche di cui in appresso, dal presente Statuto e dal Regolamento.

Articolo 4. *Gli organi della Fondazione.*

1. Sono organi della Fondazione "Centro di Studi Alfieriani" il Presidente, il Consiglio Direttivo per le attività culturali, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori dei conti.

Articolo 5. *Il Presidente. Funzioni.*


1. Il Presidente è componente sia del Consiglio Direttivo sia del Consiglio di Amministrazione, ne è l'organo di raccordo e di coordinamento e li presiede entrambi. Presiede altresì le riunioni congiunte dei due consigli.

2. Ha la rappresentanza legale della Fondazione. Può delegare tale funzione ad altro componente del Consiglio Direttivo per singoli atti o per categorie di atti.

3. Provvede ad eseguire ed a far eseguire le deliberazioni del Consiglio Direttivo e del Consiglio di Amministrazione, avvalendosi a sua discrezione dell'ausilio di uno o più componenti dell'uno o dell'altro organo.

Articolo 6. *La scelta e la nomina del Presidente.*

1. Il Presidente è scelto fra docenti o ex docenti universitari in discipline letterarie, storiche, filosofiche, politiche, giuridiche, artistiche, dello spettacolo. Il Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Torino presenta



al Ministro per i beni e le attività culturali i tre nominativi, appartenenti alle categorie anzidette, fra i quali il Ministro sceglie il Presidente.

Articolo 7. Il Consiglio Direttivo per le attività culturali. Funzioni.

1. Il Consiglio Direttivo delibera sulle attività culturali da scegliere, programmare, svolgere, coordinare intendendosi per attività culturali tutte quelle attinenti agli scopi della Fondazione.
2. Tali deliberazioni sono portate all'esame del Consiglio di Amministrazione per l'accertamento della possibilità finanziaria della loro realizzazione, ed esse diventano esecutive con la deliberazione positiva da parte del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 8. Composizione del Consiglio Direttivo. Scelta e nomina dei Consiglieri.


1. Il Consiglio è composto di cinque membri compreso il Presidente, salva la più ampia composizione derivante dalla cooptazione prevista al comma 4.
2. I quattro membri diversi dal Presidente sono nominati dal Magnifico Rettore dell'Università degli studi di Torino con scelta, oltre che fra docenti o ex docenti universitari nelle discipline sopra indicate per la nomina del Presidente, anche fra professori o ex professori in materie letterarie presso i licei classici.
3. La nomina di tutti o di alcuno dei consiglieri può essere rinnovata per due volte successivamente alla prima scadenza. Possono poi seguire ancora altre successive nomine di tutti o di alcuno di essi purché non abbiano fatto parte del Consiglio nella tornata immediatamente precedente.
4. E' in facoltà del Consiglio Direttivo di cooptare quali suoi componenti altre due persone operanti in attività culturali o professionali attinenti alle discipline sopra indicate per la nomina del Presidente e dei quattro membri del Consiglio.

e che siano dal Consiglio ritenute degne dell'incarico e ad esso idonee per cultura ed esperienza. Per la eventuale reiterazione delle nomine si osservano le disposizioni del comma precedente.

Articolo 9. *Quando deve avvenire la nomina del Presidente e degli altri membri del Consiglio Direttivo. Durata delle cariche.*

1. Il Ministro per i Beni e le Attività Culturali nomina il Presidente su proposta del Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Torino.
2. Entro trenta giorni dalla nomina del Presidente, il Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Torino provvede alla nomina dei quattro membri del Consiglio Direttivo, e la nomina di tali Consiglieri determina l'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo.
3. La facoltà di cooptazione, prevista al precedente Articolo 8 punto 4., viene esercitata dal Consiglio Direttivo, previo placet sulle nomine da parte del Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Torino.
4. Il Presidente e gli altri componenti del Consiglio Direttivo, anche cooptati, durano in carica cinque anni a far tempo dalle rispettive cariche. I Consiglieri cooptati cessano dalla carica alla stessa data prevista per gli altri membri.
5. In caso di cessazione dalla carica del Presidente o di alcuno degli altri Consiglieri per dimissioni, per impedimento non temporaneo, o per altra causa, chi viene nominato in sostituzione rimane in carica per il periodo residuo del quinquennio.

Articolo 10. *Convocazione del Consiglio Direttivo. Quorum per la validità delle riunioni e per l'assunzione delle deliberazioni. Partecipazione del Direttore.*



1. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono indette dal Presidente che stabilisce l'ordine del giorno; se è fatta richiesta da almeno due membri dello stesso Consiglio Direttivo o del Consiglio di Amministrazione, il Presidente deve indire la riunione entro venti giorni dalla richiesta.

2. L'avviso di convocazione, sottoscritto dal Presidente, deve contenere l'ordine del giorno, con la data e l'ora della riunione stessa, nonché l'indicazione della seconda convocazione nell'ipotesi che la prima riunione sia andata deserta ovvero non sia presente la maggioranza dei componenti del Consiglio nella mezz'ora successiva all'ora fissata per la riunione; la seconda convocazione deve essere fissata per il giorno ed ora successivi alle 24 ore da quella precedente. Dell'avviso di convocazione è data comunicazione a tutti i componenti del Consiglio stesso con le modalità stabilite nel Regolamento.

3. Le riunioni del Consiglio sono valide se è presente la maggioranza dei componenti del Consiglio stesso, compreso necessariamente il Presidente o il Consigliere da esso espressamente delegato. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, ed in caso di parità di voti prevale quello del Presidente (o del Consigliere che lo sostituisce).

4. Partecipa alle riunioni il Direttore con facoltà di esprimere il proprio parere.


5. È compito del Direttore provvedere a che vengano assolti i compiti di verbalizzazione e di segreteria in genere.

Articolo 11. Il Consiglio di Amministrazione. Funzioni.

1. Il Consiglio di Amministrazione predispone ed approva i bilanci preventivo e consuntivo.

2. Delibera sulla fattibilità finanziaria delle iniziative assunte dal Consiglio Direttivo e su ogni altra questione comunque attinente alla amministrazione.

3. Può formulare proposte al Consiglio Direttivo.



Mariano Prohaciuk
Paolo Masano
Sanduotter...

Articolo 12. Composizione del Consiglio di Amministrazione. Scelta e nomina dei Consiglieri.

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto di nove membri e cioè di otto oltre il Presidente, di cui quattro espressione di enti pubblici e quattro espressione del mondo economico finanziario.

2. I quattro membri espressione di enti pubblici sono nominati: uno dal Sindaco della Città di Asti, uno dal Presidente della Amministrazione Provinciale di Asti, uno dal Presidente della Giunta Regionale della Regione Piemonte, uno dal Presidente della Azienda Turistica Locale.


3. Ma con deliberazione delle rispettive Giunte possono essere nominati quali membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione gli stessi Sindaco, Presidente della Giunta Provinciale, Presidente della Giunta Regionale, e con deliberazione dell'organo collegiale della Azienda Turistica Locale può essere nominato membro lo stesso Presidente di essa.

4. La designazione e la nomina dei quattro membri espressione del mondo economico-finanziario devono avvenire secondo le disposizioni previste nel Regolamento affinché tali designazioni e nomina risultino di volta in volta le più rispondenti alla realtà economico-finanziaria e alla disponibilità degli enti che potrebbero esprimere i loro rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione.

Articolo 13. Quando deve avvenire la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione diversi dal Presidente. Durata delle cariche.

1. Entro il decimo mese dell'anno di scadenza deve avvenire la nomina dei consiglieri per il quinquennio successivo.


2. E' compito del Presidente della Fondazione richiedere tempestivamente la nomina dei consiglieri a chi di competenza.



3. Il Consiglio di Amministrazione si ritiene insediato per tutte le deliberazioni di sua competenza con la nomina dei quattro Consiglieri espressione degli enti pubblici (ovviamente oltre il Presidente) quando per qualsiasi ragione non sia ancora avvenuta la nomina dei membri espressione del mondo economico-finanziario, ciascuno dei quali entra a far parte non appena nominato.
4. Gli otto consiglieri di amministrazione diversi dal Presidente durano in carica cinque anni a far tempo dalle rispettive nomine.
5. In caso di cessazione dalla carica per dimissioni, per impedimento non temporaneo, o per altra causa, il nuovo componente in sostituzione deve essere al più presto nominato in base alle competenze sopra previste, ed esso durerà nella carica per il periodo residuo del quinquennio in corso.

Articolo 14. Convocazione del Consiglio di Amministrazione. Quorum per la validità delle riunioni e per l'assunzione delle deliberazioni.

1. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono indette dal Presidente che stabilisce l'ordine del giorno; se è fatta richiesta da almeno due membri dello stesso Consiglio Direttivo o del Consiglio di Amministrazione, ovvero dal Presidente del Collegio dei Revisori, il presidente deve indire la riunione entro venti giorni dalla richiesta.
2. L'avviso di convocazione, sottoscritto dal Presidente, deve contenere l'ordine del giorno, con la data e l'ora della riunione stessa, nonché la seconda convocazione nell'ipotesi che la prima riunione sia andata deserta ovvero non sia presente la maggioranza dei componenti del consiglio nella mezz'ora successiva all'ora fissata per la riunione; la seconda convocazione deve essere fissata per giorno ed ora successivi alle 24 ore da quella precedente. Dell'avviso di convocazione è data comunicazione a tutti i componenti del consiglio stesso nonché ai componenti del Collegio dei Revisori con le modalità stabilite dal Regolamento.




Umanus fubhehuc
Paola Moscarello
Crescenti, 11/11/2011

3. La riunioni del Consiglio sono valide se è presente la maggioranza dei componenti del Consiglio stesso, compreso necessariamente il Presidente o il Consigliere da esso espressamente delegato in funzione di Vice presidente. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente (o del Consigliere che lo sostituisce).
4. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione è obbligatoria la presenza del Collegio dei Revisori almeno nella maggioranza dei suoi componenti.
5. Partecipa alle riunioni il Direttore con facoltà di esprimere il proprio parere.
6. E' compito del Direttore provvedere a che vengano assolti i compiti di verbalizzazione e di segreteria in genere.
7. Nella sua prima riunione il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina del tesoriere.

Articolo 15. *Ipotesi di non concordanza tra il consiglio direttivo per le attività culturali ed il consiglio di amministrazione su singole questioni.*

1. Qualora iniziative deliberate dal Consiglio Direttivo non possano avere esecuzione per mancata approvazione dei conseguenti impegni finanziari da parte del Consiglio di Amministrazione, o per altra ragione, e non sia possibile addivenire a soluzione concertata tra i due organi, il conflitto è portato dal Presidente all'esame del Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Torino che provvederà a risolverlo stabilendo la soluzione a suo avviso più opportuna, alla quale entrambi i consigli sono tenuti ad uniformarsi. Il Magnifico Rettore provvederà anche su ogni altra questione per la quale sia necessario procedere di concerto tra i due Consigli e ciò non avvenga.

Articolo 16. *Competenze congiunte del Consiglio Direttivo per le attività culturali e del consiglio di Amministrazione.*



1. Il Consiglio Direttivo per le attività culturali ed il Consiglio di Amministrazione hanno competenza congiunta per le deliberazioni relative:
 - a) alla revisione dello Statuto;
 - b) alla approvazione e alla revisione del Regolamento;
 - b) alla nomina del Direttore;
 - d) alle questioni che si ritenga opportuno da parte del Presidente oppure dall'uno o dall'altro Consiglio che siano trattate congiuntamente.
2. Le riunioni congiunte dei due Consigli sono indette dal Presidente che stabilisce l'ordine del giorno.
3. L'avviso di convocazione, sottoscritto dal Presidente, deve contenere l'ordine del giorno, con la data e l'ora della riunione stessa, nonché la seconda convocazione nell'ipotesi che la prima riunione sia andata deserta ovvero non sia presente la maggioranza dei componenti di ciascun consiglio nella mezz'ora successiva all'ora fissata per la riunione; la seconda convocazione deve essere fissata per giorno ed ora successivi alle 24 ore da quella precedente. Dell'avviso di convocazione è data comunicazione a tutti i componenti dei due consigli stesso nonché ai componenti del Collegio dei Revisori con le modalità stabilite nel Regolamento.
4. Le riunioni congiunte dei due consigli sono valide se è presente la maggioranza dei componenti di ciascuno dei due Consigli, oltre necessariamente il presidente o il consigliere da esso espressamente delegato in funzione di vice presidente. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente (o del Consigliere che lo sostituisce).
5. E' obbligatoria la presenza del Collegio dei Revisori quanto meno nella maggioranza dei componenti.

6. Partecipa alle riunioni il Direttore con facoltà di esprimere il proprio parere.
7. E' compito del Direttore provvedere a che vengano assolti i compiti di verbalizzazione e di segreteria in genere.


Articolo 17. Il Collegio dei Revisori dei conti. Funzioni.

1. L'organo di revisione è costituito dal Collegio dei Revisori, che controlla il buon andamento dell'amministrazione della Fondazione, vigila sulla osservanza della legge, dello Statuto e del Regolamento, accerta la regolare tenuta delle contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze delle scritture contabili e redige le necessarie relazioni.
2. Esso partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, porta al suo esame le proprie relazioni, enuncia ed illustra le proprie osservazioni.
3. Le relazioni del Collegio dei Revisori che riguardino i bilanci o la regolarità della gestione sono inviate dal Presidente del Collegio stesso al Presidente della Fondazione, al Magnifico Rettore della Università degli Studi di Torino, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali-Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali.

Articolo 18. Composizione del Collegio dei Revisori. Requisiti e nomina.

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto di tre membri effettivi e di due supplenti.
2. La nomina di due membri effettivi e di uno supplente spetta al Ministro per i beni e le attività culturali.

La nomina di un membro effettivo e di un membro supplente spetta al Prefetto della Provincia di Asti.



Il Collegio come sopra composto nomina nella sua prima riunione il Presidente fra i Revisori effettivi nominati dal Ministro. Fino alla nomina del Presidente presiede la riunione il Revisore effettivo più anziano.

3. Almeno un Revisore effettivo ed uno supplente devono essere rappresentanti della Amministrazione statale.

Articolo 19. Durata dell'incarico.

1. I revisori durano in carica cinque anni a far tempo dalle rispettive nomine.

2. In caso di cessazione dalla carica per dimissioni, per impedimento non temporaneo, o per altra causa di alcuno dei membri, effettivo o supplente, il Presidente del collegio richiede la nomina del nuovo componente all'Autorità che aveva nominato il revisore cessato dalla carica.

Articolo 20. Il patrimonio.

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dal patrimonio del Centro Nazionale di Studi Alfieriani istituito con R.D.L. 5 novembre 1937 n.2021, del quale la Fondazione "Centro di Studi Alfieriani" è successore a titolo universale stante la trasformazione prevista dal D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 419, richiamato il disposto dell'art.3 comma 6 dello stesso decreto legislativo.

b) dai lasciti e dalle sopravvenienze a titolo di capitale.

2. I finanziamenti da parte di enti pubblici o privati sono destinati alle spese correnti o straordinarie deliberate dal Consiglio di Amministrazione. Le eventuali eccedenze dopo i necessari accantonamenti per far fronte alle spese anzidette sono destinate al patrimonio con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.


3. I beni la cui gestione e conservazione costituiva lo scopo istituzionale dell'Ente Pubblico Centro Nazionale di Studi Alfieriani permangono destinati a

tale finalità con l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 7 dell'art.3 del D. lgs. 29 ottobre 1999 n.419 qui integralmente richiamate.

Articolo 21. *L'esercizio finanziario. I bilanci preventivo e consuntivo.*

1. La durata dell'esercizio finanziario è di un anno, dal 1° gennaio al 31 dicembre.
2. Entro il 30 settembre il Consiglio di Amministrazione forma il progetto di bilancio preventivo e lo comunica al Consiglio Direttivo ed al Collegio dei Revisori. Il Consiglio Direttivo ne deve prendere cognizione nella prima seduta successiva a tale data e può far pervenire osservazioni al Consiglio di Amministrazione, comunicate anche al Collegio dei Revisori, entro il 31 ottobre. Il Consiglio di Amministrazione, esaminate le osservazioni e sentito il Collegio dei Revisori, apporta le eventuali modifiche e delibera il bilancio preventivo entro il 30 novembre.
3. Entro il 15 marzo il Consiglio di Amministrazione forma il bilancio consuntivo inviando entro tale data il relativo progetto al Consiglio Direttivo ed al Collegio dei Revisori. Il Consiglio Direttivo ne deve prendere cognizione nella prima seduta successiva a tale data e può far pervenire osservazioni al Consiglio di Amministrazione entro il 10 aprile. comunicate anche al Collegio dei Revisori. Il Consiglio di Amministrazione, esaminate le osservazioni e sentito il Collegio dei Revisori, apporta le eventuali modifiche e delibera il bilancio consuntivo entro il 30 aprile.
4. Copia dei bilanci approvati preventivo e consuntivo devono, entro venti giorni dalla approvazione, essere trasmessi a cura del Collegio di Revisori al Ministero per i beni e le attività culturali ed al Prefetto della Provincia di Asti.

Articolo 22 *Il Direttore e l'ufficio di direzione e la segreteria.*



1. Il Direttore sovrintende all' ufficio di direzione, provvede alla varia attività necessaria per l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio direttivo e del consiglio di amministrazione, ed in genere a quanto necessario per l'ordinata vita del Centro. Partecipa alle riunioni del consiglio direttivo ed a quelle del consiglio di amministrazione.

2. L'ufficio di direzione è ordinato secondo quanto dispone il Regolamento

Articolo 23. Revisione dello Statuto.

1. Le deliberazioni di revisione dello Statuto approvate in riunione congiunta dei due Consigli sono trasmesse a cura del Presidente al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Torino per il suo parere.

2. I Consigli riuniti riesaminano la precedente deliberazione in relazione al parere espresso dal Magnifico Rettore.

3. La deliberazione finale è trasmessa a cura del Presidente della Fondazione al Prefetto della Provincia di Asti per l'approvazione.

Articolo 24. Approvazione del Regolamento. Sua Revisione.

1. Le deliberazioni riguardanti la approvazione del Regolamento sono trasmesse al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Torino per il suo parere.

2. I Consigli riuniti riesaminano la precedente deliberazione in relazione al parere espresso dal Magnifico Rettore.

3. La deliberazione finale è trasmessa a cura del Presidente della Fondazione al Prefetto della Provincia di Asti per conoscenza.

Disposizioni transitorie.

I] Entro sessanta giorni dalla trasformazione dell'ente pubblico Centro Nazionale di Studi Alfieriani nella presente Fondazione il l'organo di revisione dei conti cura che l'inventario sia redatto e che sia conferita distinta evidenziazione ai beni la cui gestione e conservazione costituiva lo scopo istituzionale del Centro Nazionale di Studi Alfieriani. Lo stesso organo potrà richiedere al Presidente del Tribunale di Asti la designazione di uno o più esperti per la redazione della stima patrimoniale.

II] Fino a quando non sarà stato nominato il Presidente, costituiti il Consiglio Direttivo per le attività culturali, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori dei conti rimarranno in carica con i precedenti poteri gli organi del "Centro Nazionale di Studi Alfieriani" e cioè gli attuali Presidente, Comitato amministrativo, Revisori dei conti.

III] I Revisori dei conti attualmente in carica dovranno provvedere a quanto sopra previsto al punto I. di queste disposizioni transitorie se nel termine di sessanta giorni dalla trasformazione dell'ente pubblico Centro Nazionale di Studi Alfieriani nella presente Fondazione non risulta ancora costituito il Collegio dei Revisori come previsto dall'art.18 dello Statuto.

Mariano Luchini

Paolo Mosca teste

Saverio Ferrero teste

[Handwritten signature]

